



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI-MONTALCINI"
BAGNOLO CREMASCO

Bagnolo Cr., 10 ottobre '22

Alla docente **ARIANNA ANELLI**

All'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato

Al Sito Web della Scuola
[All'Albo Pretorio on-line](#)

Oggetto: **Decreto risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Docente di Scuola Primaria ANELLI Arianna**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto prot. 4577 del 07/10/2022 del Dirigente dell'Ufficio VI- Ambito Territoriale di Cremona, con il quale – a seguito di estinzione per perenzione del ricorso n. 9499/2016 - Decreto TAR Lazio - Sezione Terza Bis n. 6940/2022 – è stato definito in senso negativo l'inserimento con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cremona per la Scuola Primaria della docente **Arianna Anelli**;

TENUTO CONTO che il predetto inserimento nella GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento della ricorrente nel caso di esito favorevole all'Amministrazione del giudizio di merito;

CONSIDERATO che per effetto del depennamento dalle GAE e dei conseguenti riverberi nelle graduatorie di Istituto, il contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con la docente **Arianna Anelli** in ragione dell'iniziale inserimento in GAE, deve essere oggetto di risoluzione per clausola risolutiva espressa, previo annullamento dell'atto di individuazione quale destinataria di proposta contrattuale;

VISTA l'assunzione di servizio della docente **Arianna Anelli** in data 01/09/2018 prot. n. 2886;

VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la docente **Arianna Anelli** nata il [redacted] a [redacted], in qualità di docente di Scuola Primaria prot. 2986 del 26/09/'18 con decorrenza giuridica 01/09/'18 ed economica dalla data di effettiva assunzione di servizio, nel quale si precisa "il presente contratto deve intendersi condizionato risolutivamente all'esito del contenzioso attualmente in atto";

RICHIAMATO l'art. 25 comma 5 del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola il quale dispone che "il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. *E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto*";

RITENUTO di dover provvedere alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato, a seguito di estinzione per perenzione ricorso n. 9499/2016 - Decreto TAR Lazio - Sezione Terza Bis n. 6940/2022;

DISPONE

Art. 1 - Con decorrenza **dal 07/10/2022** (ultimo giorno di servizio di ruolo **06/10/2022**) la risoluzione, per clausola risolutiva espressa, del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 2986 del 26/09/'18 stipulato tra il Dirigente di questo Istituto e la docente **Arianna Anelli** nata a [redacted] (CR) il [redacted] in qualità di docente Scuola Primaria con decorrenza giuridica dal 01/09/2018 ed economica dalla data di effettiva assunzione di servizio;

Art. 2 - La registrazione della revoca dell'immissione in ruolo nel SIDI con conseguente risoluzione del contratto alla data di cessazione dello stesso;

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato per i controlli competenza.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento ai sensi dell'art. 63 e seguenti del D.lgs 165/2001.

Il Dirigente scolastico
Maria Cristina Rabbaglio